

Allegato "A" al n.ro

di Fascicolo

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE-

Art. 1 - Costituzione. Tra gli allenatori di pallacanestro operanti in Italia che hanno la qualifica di appartenenti al settore professionistico, purché iscritti all'USAP Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro con sede in Bologna (rappresentante di categoria) - è costituito un fondo denominato: **"FONDO DI FINE RAPPORTO PER GLI ALLENATORI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO"** come previsto dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.

Art. 2 - Scopo. Il Fondo che non ha finalità di lucro è costituito allo scopo di gestire le disponibilità finanziarie e di corrispondere agli iscritti l'indennità di fine carriera di cui all'art. 2123 c.c. secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto ed in ottemperanza a tutte le leggi in materia.

Art. 3 - Durata e sede. La durata del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

La sede è in Bologna.

TITOLO II - ISCRIZIONI E CONTRIBUZIONE

Art. 4 - Iscrizione. L'appartenenza al Fondo è automaticamente riservata agli allenatori con i requisiti di cui all'art. 1 con l'unica eccezione di quanto previsto al successivo art. 6.

La Federazione Italiana di Pallacanestro e la Lega o Leghe delle Società di Basket appartenenti al settore professionistico, daranno comunicazione al Fondo di tutte le assunzioni degli allenatori di cui all'art. 1, indicando per ciascuno di questi i dati anagrafici, la società per la quale è tesserato, ogni altro elemento necessario per determinare la posizione dello stesso nei confronti del Fondo, compresa la parte retributiva per il calcolo dei contributi, nonché le variazioni successivamente intervenute.

Art. 5 - Contribuzione. I contributi dovuti al Fondo, calcolati sul compenso annuo e sui premi eventuali di ciascun iscritto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali entro il limite del massimo annuale, stabilito dall'accordo economico collettivo di lavoro, sono dovuti nella misura del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) di cui 1,25% (uno virgola venticinque per cento) a carico dell'allenatore ed il 6,25 % (sei virgola venticinque per cento) a carico della Società. Il massimale e le aliquote di cui al comma precedente saranno automaticamente adeguati a quelli fissati in

sede di accordo collettivo tra le associazioni di categoria.

Art. 6 - Gli allenatori che non hanno la qualifica di appartenente al settore professionistico, hanno la facoltà di iscriversi al Fondo versando o la quota minima dell'1,25% (uno virgola venticinque per cento) o l'intera quota del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) del compenso annuo - nei limiti del massimale previsto dall'accordo economico collettivo di lavoro - documentando l'ammontare del detto compenso mediante il previo deposito presso la sede del Fondo del contratto intercorrente con la Società con la quale intrattiene il rapporto.

E' facoltà degli allenatori già appartenenti al settore professionistico e non, che fossero privi per uno o più anni del contratto di lavoro con le Società di pallacanestro, o che gli stessi esercitassero la loro attività sportiva all'estero, di eseguire versamenti di contributi volontari nella misura minima del 1,25% (uno virgola venticinque per cento) e massima del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) sulla retribuzione figurativa spontaneamente dichiarata, od effettivamente percepita dalle Società di pallacanestro dilettantistiche o estere.

Art. 7 - Termini e modalità di versamento dei contributi. I contributi dovranno essere corrisposti dalle Società datrici di lavoro nei termini e con le modalità stabilite in sede di accordo economico collettivo. Detto accordo e/o il regolamento del Fondo potranno prevedere interessi moratori, nonché penali a carico della Società in caso di ritardo nei versamenti dei contributi; e altresì, nei confronti degli iscritti nel caso di mancata trattenuta del contributo da parte della Società.

TITOLO III ORGANI DEL FONDO

Art. 8 - Sono organi del Fondo: l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza.

Art. 9 - Assemblea degli iscritti: competenze. Sono riservate all'Assemblea tutte le modificazioni del presente statuto, l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione dei risultati di gestione.

Art. 10 - Assemblea degli iscritti: convocazioni.

L'Assemblea degli iscritti deve essere convocata una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia stata fatta richiesta motivata al Consiglio di

Amministrazione da almeno 1/10 degli iscritti, oppure dal Comitato di Sorveglianza; nel caso di inerzia di tali organi, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, luogo, ora ed ordine del giorno con previsione di seconda convocazione, in mancanza del numero legale ad almeno al giorno successivo.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli iscritti mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web dell'USAP, oppure su di un quotidiano sportivo a tiratura nazionale, oppure a mezzo avviso postale ovvero via fax, pec, telefax e simili, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

Art. 11 - Assemblea degli iscritti: diritto di partecipazione, deleghe. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, oltre agli iscritti, anche i componenti degli altri organi del Fondo i quali, se non iscritti sono privi del diritto di voto.

I componenti degli altri organi del Fondo non possono in alcun caso farsi rappresentare, né essere portatori di deleghe di iscritti.

E' consentita la delega esclusivamente fra iscritti, e ciascun delegato non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 12 - Assemblea degli iscritti: maggioranze. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo degli iscritti e delibera a maggioranza dei voti.

Per il solo caso di scioglimento del Fondo per motivi diversi dall'impossibilità di raggiungere lo scopo dello stesso, è necessaria anche in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli iscritti e la deliberazione sarà presa a maggioranza dei voti.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro Consiglieri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati come qui di seguito stabilito:

- due Consiglieri tra i quali il Presidente sono

nominati dal Consiglio direttivo dell'USAP;

- due Consiglieri tra i quali il Vice Presidente sono nominati dal Presidente di Lega delle Società di Pallacanestro del settore professionistico.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: competenze. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire il Fondo in conformità alla Legge ed al presente statuto.

Il Consiglio fra l'altro:

1. provvede all'impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali modifiche degli impieghi stessi, al fine di meglio realizzare le finalità istitutive;

2. formula le previsioni sull'andamento del Fondo e delibera tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;

3. predispone il bilancio annuale e la relazione sul bilancio;

4. formula proposte relativamente alla destinazione dei risultati di gestione;

5. prende ogni decisione relativamente all'organizzazione ed alla struttura operativa del Fondo;

6. provvede, qualora lo ritenga utile e necessario, alla emanazione di un regolamento di amministrazione per la gestione dei rapporti all'interno del Fondo, nei confronti degli iscritti, delle società, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega o delle Leghe appartenenti al settore professionistico;

7. assume ogni altro provvedimento utile e necessario al funzionamento del Fondo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio e verso i terzi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti in particolare delegando per i rapporti con le banche corrispondenti del Fondo e nominare procuratori speciali o generali alle liti.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione, maggioranze, diritto di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri dello stesso oppure dal Comitato di Sorveglianza.

La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai Consiglieri ed ai membri del Consiglio di Sorveglianza a mezzo lettera raccomandata e/o fax, pec, telefax e simili, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso

di particolar urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Presidente può, quando lo ritenga opportuno, invitare alle riunioni del Consiglio iscritti, esperti e professionisti per ascoltarne il parere.

Art. 16 - Comitato di Sorveglianza: composizione, nomina, competenze. Il Comitato di Sorveglianza è composto da tre membri nominati uno dal Consiglio Direttivo dell'USAP, uno dal Presidente di Lega delle Società di Pallacanestro del settore professionistico ed il terzo dai primi due, iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna.

Il Comitato svolge i normali controlli contabili, redige le relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio e vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione e Comitato di Sorveglianza: durata, surroga, compenso. I Consiglieri ed i membri del Comitato di Sorveglianza durano in carica quattro anni e possono essere confermati, restano in carica sino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione e/o del nuovo Comitato di Sorveglianza.

Gli organi competenti a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza a norma dell'art. 13 e 16 provvedono alla surroga di quelli cessati dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica; i membri così nominati scadono contemporaneamente agli altri membri in carica. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro incarico, nonché un compenso in relazione al numero delle sedute alle quali si è partecipato, all'attività effettivamente prestata ed anche in base all'andamento gestionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITA'

Art. 18 - Costituzione del patrimonio. Il patrimonio del Fondo è costituito da:

1. contributi ordinari versati dai partecipanti e dalle società a norma dell'art. 5;
2. redditi derivanti dall'investimento dei mezzi disponibili;
3. proventi straordinari di qualsiasi natura e specie fra i quali in via esemplificativa lasciti, donazioni e contributi straordinari di non iscritti.

Art. 19 - Impieghi. Le disponibilità del Fondo vengono investite dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti forme:

1. Titoli di Stato o comunque da esso garantiti.
2. Obbligazioni o titoli equipollenti emessi dagli istituti di credito fondiario e di credito industriale.
3. Obbligazioni, anche convertibili, emesse da società di interesse nazionale quotate alle borse valori con esclusione, per le convertibili, di esercitare il diritto di opzione;
4. Quote di fondi d'investimento cui sono partecipi, direttamente o tramite società di intermediazione mobiliare, aziende di credito di interesse nazionale ad eccezione di quelle aventi a base interamente o prevalentemente titoli azionari;
5. Deposito presso banche e/o titoli equipollenti;
6. Immobili, anche sotto forma di azioni o quota di partecipazione di società immobiliari, anche per l'intero capitale sociale, purché tali società svolgano esclusivamente attività immobiliare, direttamente o tramite società controllate;
7. Gestione patrimoniali mobiliari, gestite da aziende di credito o da società di intermediazione mobiliare, ad eccezione di quelle aventi a base interamente o prevalentemente titoli azionari.

Gli investimenti di cui al punto 6 del comma precedente dovranno essere previamente approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole, pure all'unanimità, del Comitato di Sorveglianza.

Gli investimenti immobiliari dovranno riguardare esclusivamente beni ceduti, a mezzo asta o trattativa privata, da procedure concorsuali o equipollenti e da aste indette da enti pubblici o equiparati.

L'unica eccezione è prevista per l'acquisto di immobili strumentali all'attività del Fondo ma, in tale ipotesi, l'acquisto dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea degli iscritti, oltre che dall'unanimità del Consiglio di Amministrazione e dall'unanime parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.

Art. 20 - durata dell'esercizio e bilancio. L'esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea degli iscritti il bilancio consuntivo, accompagnato dalla propria relazione e dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, nonché la proposta di destinazione del risultato di gestione. Dagli utili netti di gestione verrà destinata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, fino a quando questa non sia superiore ad un decimo del totale delle quote gestite dal Fondo, quale risulta dallo stesso bilancio di esercizio.

Il residuo, con delibera dell'Assemblea degli iscritti, potrà essere attribuito in tutto od in parte agli iscritti, la quota non attribuita agli iscritti viene devoluta a favore di riserve di ricapitalizzazione e/o riserve straordinarie.

In caso di conseguimento di perdite di gestione, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, verranno ripartite fra gli iscritti sottraendole dalle quote ad essi spettanti.

Art. 21 - Divieto di distrazione di Fondi. L'ammontare di qualsiasi disponibilità finanziaria e/o patrimoniale del Fondo non può essere distratto per fini non determinati dal presente statuto e non può formare oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 2117 c.c.

TITOLO V - PRESTAZIONI

Art. 22 - Liquidazione dell'indennità: maturazione del diritto. Il diritto alla liquidazione delle somme spettanti agli iscritti matura al momento della:

a) cessazione di appartenenza al settore professionistico per un periodo di anni due (2) consecutivi e al contestuale raggiungimento di 60 (sessanta) anni di età;

oppure

b) cessazione di appartenenza al C.N.A. per un periodo di anni due (2) consecutivi e alla corresponsione dei contributi per almeno 20 (venti) anni, anche se non continuativi;

oppure

c) data del decesso dell'iscritto.

Art. 23 - Liquidazione dell'attività: domanda dell'iscritto, o del suo erede. Entro 10 (dieci) anni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente, l'iscritto, o il suo avente causa, deve presentare domanda di liquidazione sottoscrivendo

dichiarazione di sussistenza dei presupposti di essa, da presentare ovvero inviare a mezzo di lettera raccomandata o pec alla segreteria del Fondo. Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione dell'indennità spettante determinata come stabilito dal successivo art. 24.

Qualora la domanda di cui al primo comma non venisse presentata nel termine indicato, allo scadere di esso il diritto alla liquidazione si intenderà estinto per prescrizione a norma degli artt. 2934 e 2946 c.c. e l'importo verrà devoluto alla riserva ordinaria.

Art. 24 - Liquidazione dell'indennità - altri casi. Il diritto alla liquidazione delle somme spetterà agli iscritti anche nei seguenti casi:

a) per il sostenimento di spese mediche relative a terapie ed interventi definiti straordinari e necessari, sulla base di una specifica dichiarazione del medico dell'Azienda U.S.L. competente o del medico di base, richiesta a nome dell'iscritto o di un proprio familiare a carico. Le spese potranno riguardare anche costi accessori, quali il viaggio o il soggiorno presso il luogo in cui verranno effettuate le prestazioni sanitarie;

b) per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, da destinarsi all'iscritto o ai propri familiari a carico;

c) per la decurtazione o l'estinzione di un mutuo ipotecario, a condizione che il mutuo sia stato concesso all'iscritto o ai propri familiari per l'acquisto della prima casa.

Per i casi di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovrà essere presentata dall'iscritto apposita domanda contenente le motivazioni che ne giustificano la richiesta, da inviare alla segreteria del Fondo mediante lettera raccomandata o pec. La richiesta di liquidazione per detti casi potrà essere effettuata dall'iscritto una sola volta, per tutta la durata di partecipazione al Fondo.

Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione dell'indennità spettante determinata come stabilito dal successivo art. 25.

Art. 25 - Liquidazione dell'indennità: importo.

L'ammontare dell'indennità di fine carriera spettante all'iscritto è pari alla somma dei versamenti effettuati in conto all'iscritto dallo stesso e dalle società di appartenenza variata delle quote delle risultanze di gestione che l'Assemblea degli iscritti

avrà deliberato annualmente di imputare agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale, salvo quanto stabilito al comma successivo.

All'iscritto uscente, a differenza dell'erede, non spetta alcuna quota degli eventuali utili di gestione relativi all'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo precedente.

TITOLO VI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, FORO COMPETENTE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione. Con il rispetto delle maggioranze stabilite dal precedente art. 12, l'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento del Fondo sia per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo di esso, che per motivi diversi. In tal caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per i quali potrà stabilirsi un compenso.

Gli utili o le perdite residue, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, verranno ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento, sommando ovvero sottraendole dalle quote ad essi spettanti.

Art. 27 - Clausola compromissoria. Ogni controversia, con esclusione di quelle non compromettibili ai sensi di legge, che dovesse eventualmente sorgere fra gli iscritti ed il Fondo, ovvero fra gli iscritti e gli Organi del Fondo stesso, ovvero tra il Fondo e le società appartenenti al settore professionistico se vi sarà adesione della loro Lega di rappresentanza in sede di stipulazione degli accordi collettivi USAP - Lega, verrà devoluta alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione USAP - Lega appartenente al settore professionistico, ovvero ad altro organo che dovesse in futuro sostituirlo.

Art. 28 - Foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione o dipendenza del presente statuto e che non fosse risolta con la procedura arbitrale prevista dall'articolo precedente, il Foro competente esclusivo sarà quello di Bologna.